

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3110}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 agosto 1988 (Stampato n. 642)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 agosto 1988*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 31 dell'accordo e allo scambio di note.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
DEMOCRATICA TEDESCA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN
MATERIA CIVILE E SULLO SCAMBIO DI ATTI DI STATO CIVILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca,

al fine di promuovere la cooperazione tra i due Stati in conformità ai principi dell'atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia civile e in quello dello scambio di atti di stato civile, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo.

A tale scopo hanno designato loro plenipotenziari:

la Repubblica Italiana, S.E. Giulio Andreotti, Ministro degli affari esteri;

la Repubblica Democratica Tedesca, S.E. Oskar Fischer, Ministro degli affari esteri;

i quali hanno concordato quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

(Definizioni).

Ai fini del presente Accordo il significato delle seguenti espressioni è così precisato:

a) l'espressione « materia civile » comprende anche il diritto di famiglia e il diritto del lavoro;

b) l'espressione « autorità giudiziaria » comprende per la R.D.T. anche i Notariati di Stato e i « Referate für Jugendhilfe » (Uffici per la protezione dei giovani).

ARTICOLO 2.

(Persone giuridiche).

Le disposizioni del presente Accordo riguardanti i cittadini delle Parti contraenti valgono — in quanto applicabili — anche per le persone giuridiche costituite in conformità alle leggi di una delle Parti e che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti.

ARTICOLO 3.

(Informazioni).

Ciascuna Parte contraente fornirà all'altra, su domanda, informazioni sulle proprie leggi e regolamenti in materia civile e sulla loro applicazione giurisprudenziale.

ARTICOLO 4.

(Modalità delle comunicazioni).

Le autorità giudiziarie delle Parti contraenti comunicano tra di loro per il tramite dei Ministeri della Giustizia, ove il presente Accordo non disponga altrimenti.

PARTE II

TUTELA GIURIDICA

ARTICOLO 5.

(Accesso alle autorità giudiziarie).

I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorità giudiziarie, per la difesa dei loro diritti e interessi, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

ARTICOLO 6.

(Esenzione dal deposito di cauzione per le spese processuali).

I cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono in qualità di attori innanzi alle autorità giudiziarie dell'altra Parte saranno dispensati dalla *cautio judicatum solvi* qualora abbiano la residenza o il domicilio nel territorio di una delle Parti.

ARTICOLO 7.

(Esenzione dalle tasse e dai depositi).

1) Ai cittadini di una delle Parti contraenti è accordata sul territorio dell'altra Parte l'esenzione dalle tasse e dai depositi delle spese processuali, nonché ogni altro beneficio previsto dalle leggi o regolamenti, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai cittadini di quest'ultima Parte.

2) Le esenzioni e i benefici accordati per un procedimento dall'Autorità giudiziaria di una Parte contraente si applicano anche a tutti gli atti processuali che per il medesimo procedimento vengono effettuati dalle Autorità giudiziarie dell'altra Parte contraente.

3) La certificazione relativa alla situazione personale o patrimoniale del richiedente, eventualmente necessaria per la concessione delle esenzioni o benefici, è rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza.

4) Se il richiedente non ha la residenza nel territorio di nessuna delle Parti contraenti la certificazione può essere rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente di cui è cittadino, competente per il luogo della sua residenza.

5) L'autorità che rilascia le certificazioni, che le riceve o che deve decidere sulla ammissione alle esenzioni o ai benefici, può chiedere alle autorità dell'altra Parte informazioni complementari.

6) La richiesta concernente le esenzioni e i benefici può essere presentata tramite l'autorità giudiziaria competente della Parte contraente sul cui territorio il richiedente ha la residenza. Tale autorità trasmette, tramite i Ministeri della Giustizia, la richiesta insieme alla certificazione di cui al comma 3, all'autorità giudiziaria competente dell'altra Parte contraente.

PARTE III

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 8.

(Impegno all'assistenza giudiziaria).

1) Le Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal presente accordo.

2) L'assistenza giudiziaria comprende l'esecuzione di atti processuali, quali la redazione, trasmissione e notificazione di atti, l'audizione delle parti e dei testimoni, l'espletamento di consulenze tecniche e l'acquisizione di altre prove.

ARTICOLO 9.

(Richieste di assistenza giudiziaria).

1) La domanda di assistenza deve indicare:

a) l'autorità giudiziaria che formula la richiesta e, ove possibile, quella alla quale è rivolta;

b) il procedimento al quale essa si riferisce;

c) l'identità delle parti e degli altri soggetti, la loro posizione processuale, la loro cittadinanza, la loro professione o attività, il luogo di residenza o di domicilio;

d) il nome e indirizzo dei rappresentanti legali;

e) l'oggetto della richiesta, gli atti da compiere.

2) La domanda e i documenti allegati devono essere datati, firmati e muniti di sigillo dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria alcuna legalizzazione.

ARTICOLO 10.

(Lingue).

Le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti connessi saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 11.

(Esecuzione dell'assistenza).

1) L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria si effettua a norma delle leggi della Parte richiesta. Su domanda possono essere adottate forme diverse da quelle previste in tali leggi, purché non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2) Su domanda viene data tempestivamente comunicazione del tempo e del luogo di esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria. La comunicazione può essere effettuata direttamente per servizio postale.

3) Se l'autorità giudiziaria indicata nella richiesta non è competente, o se essa non è indicata, la domanda viene trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

4) Se la persona indicata nella domanda non è reperibile all'indirizzo segnalato, la Parte richiesta procede alle ricerche necessarie per accertarne la residenza o il domicilio.

5) La Parte richiesta, se non è possibile dar corso alla domanda, lo comunica alla Parte richiedente, indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.

ARTICOLO 12.

(Documentazione dell'avvenuta notifica).

L'avvenuta notifica sarà documentata nelle forme stabilite dall'ordinamento della Parte richiesta. Verranno comunque indicati data e luogo della notifica nonché le generalità della persona alla quale l'atto è stato notificato.

ARTICOLO 13.

(Protezione dei testimoni e degli esperti).

1) Il testimone o il consulente, quale che sia la sua cittadinanza, che a seguito di citazione comunicatagli dalla Parte richiesta compare dinanzi ad una autorità giudiziaria della Parte richiedente, non può essere perseguito penalmente o arrestato per un reato che egli abbia commesso prima di varcare il confine della Parte richiedente, né potrà essere eseguita nei suoi confronti alcuna sentenza penale in precedenza emanata.

2) Un testimone o consulente perde la protezione di cui al comma precedente se non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro 5 giorni dalla data in cui gli sia stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria, salvo che il prolungarsi della permanenza sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà.

ARTICOLO 14.

(Spese).

Le spese derivanti dall'espletamento della domanda di assistenza giudiziaria vengono sostenute dalla Parte richiesta. Le spese per le consulenze tecniche vengono rimborsate dalla Parte richiedente.

ARTICOLO 15.

(Rifiuto di assistenza).

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se l'espletamento della richiesta:

a) non rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria della Parte richiesta;

b) potrebbe causare pregiudizio alla sovranità o sicurezza o sarebbe contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

ARTICOLO 16.

(Competenza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari).

Ciascuna Parte contraente può effettuare notifiche di atti ai propri cittadini e procedere, senza mezzi coercitivi, alla loro audizione a mezzo delle proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari.

PARTE IV

ATTI

ARTICOLO 17.

(Esenzione dalla legalizzazione).

Sono esenti da legalizzazione gli atti, le copie e le autenticazioni di firme, redatti o certificati conformi da una pubblica autorità o da una persona autorizzata a norma della legge di una Parte contraente, e muniti di firma e sigillo ufficiale, da esibire sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 18.

(Scambio di atti di stato civile).

1) Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra, in esenzione da spese, gli atti di stato civile, e annotazioni connesse, relativi ad eventi, verificatisi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concernenti cittadini di quest'ultima Parte.

2) Gli atti vengono trasmessi trimestralmente da ciascuna Parte alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altra Parte. Gli atti di morte sono trasmessi senza indugio.

ARTICOLO 19.

(Trasmissione di atti di stato civile su richiesta).

Nei limiti previsti dalla propria legislazione in materia, ciascuna Parte, su motivata domanda, e in esenzione da spese, trasmette all'altra, per via diplomatica, gli atti di stato civile riguardanti i cittadini di tale Parte e relativi ad eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, e comunica, tramite i Ministeri della Giustizia, le decisioni giudiziarie concernenti lo stato civile dei cittadini di quest'ultima Parte.

PARTE V

ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEGLI ALIMENTI

ARTICOLO 20.

(Estensione dell'assistenza).

1) Ciascuna Parte contraente concede all'altra, su domanda, a norma del presente Accordo, assistenza per l'ottenimento degli alimenti dovuti ai cittadini di quest'ultima Parte.

2) Tale assistenza comprende l'accertamento dell'indirizzo, dell'attività professionale e delle condizioni economiche della persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e nei cui confronti vengano avanzate rivendicazioni alimentari.

3) L'assistenza per i minorenni comprende anche:

a) l'invito alla persona tenuta agli alimenti ad assolvere al proprio obbligo;

b) l'instaurazione di una procedura per l'accertamento della paternità ai fini della corresponsione degli alimenti o di una procedura per la modifica di una decisione relativa agli alimenti.

ARTICOLO 21.

(Modalità delle comunicazioni).

1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti è trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta.

2) Organo competente è per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 22.

(Contenuto e forma della domanda).

1) La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti deve contenere i dati seguenti:

a) generalità, data e luogo di nascita, cittadinanza o domicilio dell'avente diritto e, ove occorra, generalità e indirizzo del rappresentante legale;

b) generalità e, se noti, luogo e data di nascita, indirizzo, cittadinanza, attività professionale della persona nei cui confronti sono avanzate rivendicazioni alimentari;

c) indicazione dei motivi della richiesta nonché dell'ammontare degli alimenti richiesti.

2) Se la persona indicata nella domanda non è reperibile all'indirizzo segnalato, o se l'indirizzo non è menzionato, la Parte richiesta procede alle ricerche necessarie per accertarne la residenza o il domicilio.

3) Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti rilevanti, ivi compresa eventuale procura che autorizzi l'organo competente ad agire in rappresentanza dell'avente diritto ed eventualmente a designare a tal fine un altro procuratore.

ARTICOLO 23.

(Attività degli organi competenti).

1) L'organo competente della Parte richiesta, a seguito della domanda di assistenza, adotta, nei limiti derivanti dalle norme del proprio ordinamento, le misure per l'ottenimento degli alimenti.

2) Tale organo informa l'organo competente dell'altra Parte delle misure adottate e del loro esito. Qualora non sia stato possibile effettuare alcun adempimento, lo comunica indicandone i motivi e restituendo i relativi atti.

PARTE VI

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI
IN MATERIA DI ALIMENTI E DI SPESE PROCESSUALI

ARTICOLO 24.

(Decisioni da riconoscere ed eseguire).

1) Ciascuna Parte contraente riconosce ed esegue alle condizioni stabilite dal presente Accordo, le decisioni in materia di alimenti pronunciate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte.

2) Tra le decisioni di cui al comma precedente sono comprese anche le transazioni giudiziarie concernenti i pagamenti di alimenti nonché le decisioni per le relative spese processuali.

ARTICOLO 25.

(Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione).

1) Le decisioni vengono riconosciute ed eseguite in presenza delle seguenti condizioni:

a) la decisione ha valore di cosa giudicata ed ha forza esecutiva a norma delle leggi della Parte richiedente;

b) l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione era competente nel procedimento ai sensi dell'articolo 26;

c) la parte soccombente è stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;

d) per la stessa controversia, tra le medesime parti non è già stata emanata una sentenza definitiva dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta o presso tali autorità non è pendente un procedi-

mento sulla stessa controversia iniziato anteriormente all'introduzione del procedimento davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente;

e) il riconoscimento e l'esecuzione non sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2) Nella decisione sul riconoscimento e l'esecuzione la Parte richiesta si limita a stabilire se ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo e dell'articolo 27.

ARTICOLO 26.

(Competenza).

Le autorità giudiziarie della Parte richiedente sono considerate competenti ai sensi del presente Accordo se al momento dell'avvio del procedimento l'attore oppure il convenuto avevano la propria residenza sul territorio di tale Parte.

ARTICOLO 27.

(Domande di esecuzione).

1) La domanda di esecuzione di una decisione può essere presentata presso l'autorità giudiziaria di prima istanza della Parte richiedente. L'inoltro all'autorità giudiziaria della Parte richiesta avviene per il tramite dei Ministeri della Giustizia.

2) Alla domanda devono essere allegati:

a) copia della decisione con l'attestazione del valore di cosa giudicata e della forza esecutiva;

b) attestazione che la parte soccombente è stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;

c) traduzione autenticata dei documenti indicati alle lettere a) e b) nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 28.

(Procedura).

La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione è regolata dalle leggi della Parte richiesta.

ARTICOLO 29.

(Esecuzione delle decisioni relative alle spese).

1) Se una parte in causa, esentata dalla prestazione della *cautio judicatum solvi* per le spese processuali ai sensi dell'articolo 6, viene condannata al pagamento delle spese processuali con una decisione

passata in giudicato ed esecutiva pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti, tale decisione sulle spese, su domanda dell'altra parte in causa, verrà eseguita nel territorio dell'altro Stato in esenzione da spese.

2) Tra le decisioni di cui al comma precedente sono compresi anche i provvedimenti sulla liquidazione delle spese.

3) Alla domanda e alla procedura di esecuzione si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 27 e 28.

4) L'autorità giudiziaria che decide sulla esecuzione della sentenza ai sensi del comma 1 si limita a verificare se la decisione sulle spese è passata in giudicato ed è esecutiva.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.

ARTICOLO 31.

1) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

2) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altro Stato contraente.

Fatto in doppio esemplare a Berlino il 10 luglio 1984 ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Il Ministro degli affari esteri
della Repubblica Italiana*

GIULIO ANDREOTTI

*Il Ministro degli affari esteri della
Repubblica Democratica Tedesca*

OSKAR FISCHER

TESTO DELLE NOTE

Sua Eccellenza
Oskar Fischer
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca

Berlino, 10 luglio 1984

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e lo scambio di atti di stato civile, firmato in data odierna a Berlino, e di proporre quanto segue:

Le due Parti contraenti applicano le disposizioni dell'Accordo, e in particolare gli articoli 5, 6, 7, 16, 18, 19 e 20, sulla base dei principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, tra i quali è compreso il diritto sovrano di ogni Stato di determinare le condizioni per l'acquisizione, il mantenimento e la perdita della propria cittadinanza.

La prego di confermarmi il Suo accordo su quanto precede. Propongo che questa intesa entri in vigore alla stessa data dell'Accordo sull'assistenza giudiziaria in materia civile e lo scambio di atti di stato civile.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia altissima considerazione.

GIULIO ANDREOTTI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Sua Eccellenza
Giulio Andreotti
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Berlino, 10 luglio 1984

Eccellenza,

confermo la ricezione della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore:

« ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, sull'assistenza giudiziaria in materia civile e lo scambio di atti di stato civile, firmato in data odierna a Berlino, e di proporLe quanto segue:

Le due Parti contraenti applicano le disposizioni dell'Accordo, e in particolare gli articoli 5, 6, 7, 16, 18, 19 e 20, sulla base dei principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, tra i quali è compreso il diritto sovrano di ogni Stato di determinare le condizioni per l'acquisizione, il mantenimento e la perdita della propria cittadinanza.

La prego di confermarmi il Suo accordo su quanto precede. Propongo che questa intesa entri in vigore alla stessa data dell'Accordo sull'assistenza giudiziaria in materia civile e lo scambio di atti di stato civile ».

Sono autorizzato a dichiarare che la Sua lettera e questa risposta costituiscono un accordo tra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Italiana che sarà parte integrante dell'Accordo tra i nostri due Stati.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia altissima considerazione.

OSKAR FISCHER
*Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca*